

A13

Vinicio Filippi

**Le dinamiche economiche delle corporazioni
di arti e mestieri nella Verona di epoca moderna**





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it

info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII

Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it

info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20

00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1217-5

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2018

Indice

7	<i>Introduzione</i>
9	Capitolo I <i>Sviluppo e funzioni delle corporazioni di arti e mestieri</i> 1.1. Corporazioni: origini ed evoluzione del sistema corporativo, 9 – 1.2. Elementi caratteristici delle arti, 17 – 1.3. Struttura organizzativa delle corporazioni, 36.
45	Capitolo II <i>Il fenomeno corporativo a Verona</i> 2.1. Origini delle corporazioni d'arti e mestieri a Verona, 45 – 2.2. La <i>Domus Mercatorum</i> , 49 – 2.3. Origini e formazione degli statuti delle arti veronesi, 71 – 2.4. Analisi dello statuto dell'arte dei <i>formaggieri</i> di Verona, 78.
123	Capitolo III <i>Sviluppo della ricerca relativa alla situazione economica di alcune corporazioni veronesi di epoca moderna</i> 3.1. Il piano della ricerca, 123 – 3.2. L'esame delle Polizze di Estimo, 137 – 3.3. Elementi legati alle dinamiche economiche presenti nelle Polizze di Estimo, 142 – 3.4. Analisi della situazione economica di alcune arti della città atesina in epoca moderna, 170 – 3.5. I registri contabili, 182.
199	Capitolo IV <i>La dissoluzione del fenomeno corporativo</i> 4.1. Le ragioni di un mesto dissolvimento dell'universo corporativo, 199 – 4.2. La caduta di Venezia e l'invasione francese, 202.
211	Capitolo V <i>Le corporazioni di arti e mestieri nelle dinamiche associative di epoca moderna</i> 5.1. Un approccio sociologico in merito alle caratteristiche dell'associazionismo medievale, 211 – 5.2. Aspetti significativi che caratterizzavano le compagnie laicali del medioevo e dell'epoca moderna, 215.
237	<i>Appendice</i>
239	<i>Bibliografia</i>

Introduzione

Il lavoro è teso ad analizzare una delle forme di associazionismo, che in termini particolarmente significativi hanno segnato il corso storico del medioevo e dell'epoca moderna.

Si tratta delle corporazioni di arti e mestieri, che non solo hanno caratterizzato le dinamiche economiche dell'epoca preindustriale, ma che per certi versi ne hanno anche delineato le fondamenta.

Nei centri urbani dei contesti medievali gli artigiani andavano assumendo un peso economico e sociale sempre più crescente, distinguendosi nelle lavorazioni delle materie prime, quali metalli, tessuti e legno, tese a produrre successivamente manufatti come armi e vestiti.

Insieme a loro altrettanta valenza veniva assunta anche dai mercanti, che commercializzavano sia le materie prime, che i manufatti di produzione artigianale.

Queste due importanti categorie produttive e commerciali, quando presero coscienza del loro ruolo economico e sociale compresero che per valorizzare le loro attività era necessario costituire dei consorzi definiti dai diversi mestieri esercitati.

Questi consorzi da alcuni storici francesi furono conati con il termine di corporazioni, dal francese *corporation*, che letteralmente significa "riunione in un corpo associativo".

Le corporazioni erano dedite a regolare sia dal punto di vista etico che economico, le norme di comportamento (deontologiche) che dovevano essere assunte dai membri, impegnati ad esercitare quella determinata professione.

Senza una preliminare iscrizione alla corporazione corrispondente al proprio mestiere veniva vietato e di conseguenza sanzionato, colui che praticava quell'arte. Di conseguenza scopo prioritario di ogni corporazione era la strenua difesa del monopolio dell'esercizio del proprio mestiere e chi lo praticava non essendovi iscritto veniva considerato un potenziale pericolo, verso i membri della corporazione.

Sulla scorta di questa premessa, relativa al significato di corporazione, il lavoro prende forma esaminando dapprima i tratti caratteristici di questa tipologia di associazione e la sua struttura organizzativa.

Viene poi rivolta una particolare attenzione alla formazione storica del fenomeno corporativo, quindi l'interesse si rivolge alla situazione presente

nella città di Verona nel corso dell'epoca moderna analizzando gli aspetti e la situazione economica di alcune corporazioni scaligere, attraverso l'analisi degli estimi, la tenuta contabile e diversi documenti, che rimandavano a dazi, imposte e processi, da cui è risultato possibile descrivere la realtà di questi enti, sotto diversi punti di vista.

È necessario precisare che il lavoro si inserisce in una sorta di quadro generale, che richiama due miei precedenti contributi, in cui sono state analizzate le confraternite veronesi e una specifica associazione nobiliare, quale l'Accademia Filotima di Verona, sempre nel corso dell'epoca moderna.

In questo modo si vuole proporre un quadro, che sia il più esaustivo possibile dei fenomeni associativi di epoca moderna identificando rispetto, anche alla situazione contemporanea, tre forme di associazionismo, che nello specifico evidenziano in relazione alle confraternite una configurazione associativa di carattere sociale e caritatevole, per l'Accademia Filotima un profilo che definirei elitario e identificativo pensando alle attuali accademie letterarie, artistiche e scientifiche, mentre in relazione alle corporazioni il riferimento si inserisce in uno spazio relativo alla salvaguardia delle categorie produttive.

Di conseguenza il presente lavoro, oltre a definire i tratti delle corporazioni vuole anche proporre termini di confronto con le forme associative già analizzate.

Se da un punto di vista dello sviluppo della comparazione la scelta è positiva e stimolante, il pericolo che si annida in questo modo di procedere è quello di proporre alcune ripetizioni di quanto proposto in precedenza.

Mi scuso in anticipo per questo inconveniente, con la consapevolezza però, che per proporre dei confronti è necessario correre questo rischio, in quanto solo analizzando dimensioni diversi, come in questo caso le differenti forme associazionistiche, utilizzando però tratti comuni, quali l'esame di statuti, forme organizzative, tenuta contabile e gestione economica è possibile fornire un senso logico alle caratteristiche dei contenuti in esame.

Sviluppo e funzioni delle corporazioni di arti e mestieri

1.1. Corporazioni: origini ed evoluzione del sistema corporativo

Se il fenomeno corporativo è solitamente legato al periodo medievale, la sua origine è comunque da far risalire agli albori dell'antichità, quando gli individui hanno avvertito l'esigenza di poter soddisfare uno dei principali bisogni istintivi e innati dell'uomo, ossia quello di sentirsi e di trovarsi uniti ai propri simili, in modo da poter difendere e garantire in modo efficace i loro interessi. Relativamente a questi assunti una delle prime esperienze corporative, si può far risalire all'antico Egitto ricordando che Erodoto e Diodoro, attingendo invero a fonti molto incerte, riferiscono della esistenza in questa civiltà di organizzazioni di guerrieri, sacerdoti, pastori, agricoltori e porcai¹. Anche riguardo alla antica Palestina, alcuni autori hanno voluto rintracciarle in un passo della Bibbia in riferimento alla fabbrica del Tempio, così come altre testimonianze ravvisavano la presenza corporativa nelle Srevi indiane, nell'antica Caldea, e nelle monarchie ellenistiche orientali, soprattutto dopo la conquista di Alessandro Magno, che portò ad un florido sviluppo del commercio e delle arti, attraverso associazioni professionali sottoposte ad un rigoroso controllo statale².

Ad attestare però in modo compiuto questa forma associativa è certamente Roma, in cui è stato creato l'ambiente adatto perché potesse germogliare lo spirito associativo, riuscendo a concretizzarlo e renderlo funzionale, in modo da essere trasmesso ai secoli successivi³.

In seno alla società romana le corporazioni, il cui fine era legato alle attività professionali, si trovavano a convivere in un tessuto, che al suo interno presentava altre forme associative di carattere politico e religioso.

Prima di approfondire il corso delle corporazioni nella civiltà romana è necessario premettere che il fenomeno associativo non andava a confliggere con l'ordinamento giuridico romano improntato sulla massima *hominum*

1. P. BRANCA, *La funzione delle corporazioni nella storia*, Padova 1930, p. 15.

2. P. BRANCA, *La funzione*, op. cit., p. 16.

3. G.M. MONTI, *Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto medioevo*, Laterza, Bari 1934, p. 3.

causa omne ius constitutum est, dalla quale si attestava come il diritto serva per raggiungere i fini che l'uomo si propone nella vita sociale, in quanto tale assunto, seppur riferito all'individuo lasciava spazio all'evidenza, che tali fini non dovevano essere necessariamente soggettivi, ma potevano riguardare anche l'attività di più persone, quando queste si trovavano come parte di una forma associativa.

Questo assunto rileva che l'agire di più uomini all'interno di un ente determinato conduce ad una personificazione dell'associazione stessa, che assume la facoltà di persona giuridica raffigurandosi come un solo individuo, i cui interessi sono fatti propri e portati avanti da persone fisiche che ne sono suoi rappresentanti.

Questo processo di astrazione che personificava gli enti risultanti dal raggruppamento di uomini, ossia le corporazioni trovò nell'ordinamento giuridico romano notevoli difficoltà a svilupparsi e a consolidarsi, in quanto non era semplice superare l'antica concezione. secondo la quale i diritti e gli obblighi del gruppo non erano propri dell'ente, bensì appartenenti (*pro parte* od in tutto) a ciascuno dei componenti.

L'operazione seppur difficoltosa trovò comunque forza nel diritto romano, che veniva di conseguenza a considerare corporazioni, tutte quelle persone giuridiche che risultassero dall'unione di più uomini accomunati dai medesimi fini da perseguire.

Tuttavia, i romani nel loro ordinamento non assunsero mai un termine che ricomprendesse tutte quelle che nel Medioevo vennero definite corporazioni, ma si limitarono a descriverle con singoli riferimenti, quali *Populus Romanus*, *Municipia* e *Coloniae*, *Collegia* e *Sodalitates*⁴.

Quelle che in questi termini assurgevano meglio al concetto di corporazione intesa come funzione di riferimento medievale possono essere considerati i *Collegia*⁵.

Le origini di tali corporazioni possono essere fatte risalire alle associazioni di carattere religioso, che nel senso più rigoroso del termine venivano ricomprese nei cosiddetti collegi *Pontificium*, *VII Virum Epulonum*, e *XV Virum Fecundis*⁶.

I *Collegia* erano già noti all'epoca delle XII Tavole, nelle quali era esplicitamente consentito che si dessero dei propri statuti, purché non contenessero norme in contrasto con il diritto della città: *dum ne quid ex publica lege corrumpant*⁷.

4. G.M. MONTI, *Le corporazioni*, op. cit., p. 6.

5. P. BRANCA, *La funzione*, op. cit., p. 17.

6. P. LEICHT, *Corporazioni Romane e arti medievali*, Einaudi, Torino 1937, p. 22.

7. G.M. MONTI, *Le corporazioni*, op. cit., p. 10.

Successivamente i *Collegia* da forma associativa di carattere religioso, si estesero anche ad altri settori della società romana, soprattutto verso quelli di origine economica lavorativa.

Sorsero così a tale proposito le prime associazioni di individui che esercitavano uno stesso mestiere, come i collegi dei falegnami, dei cuoiai e dei calzolai.

Possiamo quindi attestare che le associazioni professionali romane, i *Collegia* risalgono ad epoca molto antica, ma è solo con la *Lex Julia* del 46 a.C. promossa da Giulio Cesare, che si inaugura il controllo statale sui *Collegia*.

Nella legge vigeva l'obbligo che per la costituzione dei *collegia* necessitava l'autorizzazione del Senato. L'autorizzazione una volta concessa conferiva al collegio l'aspetto di istituzione avente uno spiccato carattere di pubblica utilità, di un vero organo dell'amministrazione indiretta dello Stato ripagato con la concessione di alcuni privilegi⁸.

Di conseguenza se attraverso la forma giuridica dei *Collegia* si poteva rispondere assai bene al bisogno associativo della gran parte degli artigiani è da supporre che la costituzione di questi enti professionali gravati da *numera pubblica* fosse dovuta più che agli stessi artigiani, ad una vera e propria sollecitazione dello stato, che aveva interesse ad affidare ai *Collegia* diversi servizi di pubblica utilità⁹.

Seppur riconosciute nel diritto, le corporazioni romane nel primo periodo repubblicano conobbero comunque uno sviluppo molto contenuto, che cambiò rotta però nel corso della tarda fase della repubblica, quando gli interventi dello Stato nella materia corporativa fanno dedurre una significativa presenza di questa forma associativa nel tessuto socio economico romano.

Questi interventi del potere statale trovavano forma in quanto le corporazioni nel corso del loro sviluppo, si erano trasformate da enti religiosi e in parte di mestiere, in vere e proprie associazioni segrete, che potevano minare la solidità dello Stato¹⁰; prova di questa tendenza furono i numerosi scioglimenti che questi enti subirono durante il potere Cesareo¹¹.

Con la morte di Cesare i *Collegia* seppur con diverse difficoltà ripresero vigore e nel volgere di breve tempo rifiorirono senza controllo e prive di ogni autorizzazione dstando di conseguenza nuove preoccupazioni per l'Impero, tanto che i *Comizi*¹² votarono una legge, proposta dallo stesso Augusto, la *Lex Iulia de Collegiis*, che ne decretò un nuovo scioglimento,

8. P. LEICHT, *Corporazioni Romane*, op. cit., p. 23.

9. Ivi, p. 22.

10. G.M. MONTI, *Le corporazioni*, op. cit., p. 13.

11. P. LEICHT, *Corporazioni Romane*, op. cit., p. 26.

12. Il Comizio (in latino *Comitium*) era il centro politico di Roma, situato nel Foro Romano dove si svolgevano le più antiche assemblee dei cittadini.

fatta eccezione per quelli di più nobili ed antiche tradizioni sottoposti però ad una approvazione da parte del Senato; una legge questa di particolare valenza giuridica, tanto da costituire il fondamento del diritto romano di associazione per i primi tre secoli dell'Impero.

I *Collegia* che non subirono le conseguenze del provvedimento legislativo Augusteo, mantennero successivamente, almeno nella sostanza, le loro precedenti caratteristiche, ossia di enti, che seppur autonomi, risultavano gravati da *numera pubblica*, in quanto destinati ad assolvere compiti pubblici sotto lo stretto controllo dello stato.

Questo ruolo assolto dai *Collegia* nelle epoche successive si rivelò di particolare valenza, tanto che in diversi casi, se ne avvertì la necessità di costituirne altri.

Alcuni esempi in tale senso sono significativi, come il riferimento a Traiano che istituì un corpo dei *pistores*, oppure ad Alessandro Severo che istituì un gran numero di *Collegia* (calzolai, mercanti di vino, mercanti di legumi), allo scopo di migliorare l'organizzazione dei servizi pubblici.

Proprio nell'età dei Severi e comunque entro i primi tre quarti del III secolo, lo stato romano finiva con il completare la sua organizzazione corporativa ponendo sotto il suo diretto controllo tutti i servizi pubblici, che in precedenza erano affidati ad appaltatori o comunque a privati¹³.

Anche se autorizzati dallo stato e controllati per i *numera* loro affidati, i *Collegia* per i primi tre secoli dell'impero rimasero sostanzialmente autonomi. Questa autonomia subì un brusco freno verso la fine del III secolo, con il passaggio del potere dai Severi a Costantino, che apportò a questi enti una profonda trasformazione, che li condusse a mutare la loro natura divenendo corpi chiusi, obbligatori ed ereditari¹⁴.

La causa di questa profonda trasformazione annida le sue radici nella crisi economica e politica che caratterizzò la fine del III secolo a.C., di cui si ebbero i primi sintomi all'epoca di Marco Aurelio e che scoppiò alla morte dell'ultimo dei Severi.

A seguito di questi eventi, lo stato per poter effettuare i diversi servizi pubblici obbligò tutti a rimanere all'interno dei propri *collegia* e inoltre per le attività più necessarie, come i fornai, provvide anche al reclutamento forzato, precettando gli oziosi, gli stranieri e i carcerati¹⁵.

Questo sistema vincolistico e coattivo venne abbandonato nel corso del V secolo quando i *Collegia* ritornarono ad avere una loro dimensione di libertà professionale privata, seppur sempre in buona parte controllata come in precedenza dallo Stato.

13. P. LEICHT, *Corporazioni Romane*, op. cit., p. 23.

14. Ivi, p. 24.

15. Ivi, p. 21.

Nella sostanza i *Collegia* erano liberi nelle loro professioni, ma obbligati a svolgere periodicamente e secondo turni determinati i servizi loro affidati dallo stato, che in cambio concedeva privilegi e immunità¹⁶.

Sulla scorta degli interventi statali tesi a mitigare il fenomeno corporativo, si può ragionevolmente attestare che questi enti all'interno della società romana, seppur innegabilmente presenti, non ebbero mai una propria funzione nella vita pubblica, in quanto il loro scopo non risiedeva nella politica, o nel conservare procedimenti industriali e nemmeno nel formare apprendisti ed esercitare in modo comune un mestiere, bensì la loro caratteristica di fondo tracciava soprattutto un carattere teso ad evidenziare interessi privati, da mantenere e consolidare, anche con un impegno rivolto all'esercizio di attività pubbliche effettuate a favore dello stato¹⁷.

Con la fine dell'impero romano di occidente (476 d.C.) in buona parte il fenomeno dei *Collegia* si ridimensionò e questa tendenza si fece evidente anche nelle epoche successive,

Nel periodo medievale i *Collegia* appaiono come associazioni sottomesse al controllo dei poteri pubblici, in quanto se da una parte lo stato concedeva ai membri alcuni vantaggi faceva però gravare sugli stessi il marchio di una condizione giuridica inferiore, divenendo sempre più veri e propri organi inglobati nel connettivo della burocrazia statale¹⁸.

Questo controllo si rendeva esplicito soprattutto in ragione ai prodotti alimentari, con la fissazione giornaliera da parte delle autorità pubbliche non solo di pesi e misure, ma del prezzo e della genuinità dei prodotti, quali pane, vino, carne macellata e pesce¹⁹.

Venivano inoltre fissati dalle autorità anche i luoghi della città dove le diverse corporazioni potevano esercitare la loro attività²⁰.

Come contropartita a queste limitazioni le autorità concedevano il monopolio professionale, ossia il diritto esclusivo di produzione, commercio e vendita²¹.

In questo quadro è comunque da evidenziare che sono scarse le tracce che denotano la presenza del corporativismo di stampo bizantino in Italia, anche se qualche riferimento è rinvenibile a Napoli, Roma e Ravenna²².

Per Ravenna si ha una testimonianza relativa ad un documento datato 943, da cui si evince che i *consortes* di una *scholla piscatorum* della città chiedevano per loro e per i propri eredi all'Arcivescovo, il rinnovo del diritto di pesca sul fiume Podoremo, in cambio del quale si impegnavano

16. Ivi, p. 26.

17. *Ibidem*.

18. A. PINI, *Città, comuni, corporazioni nel Medioevo Italiano*, Clueb, Bologna 1986, p. 229.

19. G.M. MONTI, *Le corporazioni*, op. cit., p. 18.

20. A. PINI, *Città*, op. cit., p. 229.

21. Ivi, p. 232.

22. Ivi, p. 234.

a concedere la quarantesima parte del loro pescato; sempre nel medesimo centro un documento del 1002 rilevava la presenza di una *schola macellatorum*.

Riguardo a Roma vi sono delle testimonianze rintracciabili in un riferimento del 1029 relativo ad una *schola* di mercanti di olio, del 1115 relativamente ad una *schola sandalorum*, cioè di battellieri del Tevere e del 1158 in merito ad una *schola piscatorum*²³.

Anche nell'Italia Longobarda si ritrovano tracce della presenza di corporazioni, soprattutto a seguito della scoperta delle *Honorantie Civitatis Papie*, che mostravano la presenza a Pavia di alcuni *ministeria* dipendenti dal camerario dei re.

Questi *ministeria* erano associazioni di uomini liberi, i quali risultavano però sottoposti al controllo dello stato e al pagamento di determinati tributi, in cambio del monopolio della professione da loro esercitata²⁴.

A queste evidenze furono mosse alcune critiche, che prendevano forma dall'assunto che i *ministeria* citati nelle *Honorantie* (monetieri, cercatori d'oro, pescatori, cuoiai, navicellai, saponai), difficilmente potevano essere considerati essenziali nella vita della città, dato per esempio che fornai e macellai lo erano in modo più deciso, che non i cercatori di oro²⁵.

Queste critiche furono fugate da altri studiosi, che attraverso l'analisi di ulteriori documentazioni evidenziavano come a Pavia potessero coesistere due tipi di *ministeria*, appunto quelli citati nelle *Honorantie* e quelli degli addetti all'annona e alle esigenze della città.

Il controllo sulle corporazioni in età longobarda si rileva non solo a Pavia, ma, anche a Milano e probabilmente a Verona, dove si sarebbe attuato su diversi livelli, nel senso che la camera regia avrebbe controllato le associazioni di mestiere aventi attinenza con le regalie²⁶, mentre quelle che praticavano il trasporto e il vettovagliamento erano controllate inizialmente dai gastaldi e dagli *iscarii*²⁷.

23. Ivi, pp. 235–236.

24. Ivi, p. 238.

25. Ivi, p. 239.

26. In epoca medievale con il termine regalie si intendevano le insegne reali (corona, scettro) e soprattutto gli “*iura regalia*”, cioè i diritti e le prerogative proprie dell'imperatore o del re, nonché i diritti e i beni ecclesiastici attribuiti per concessione sovrana ai vescovi a seguito del Concordato di Worms (1122). In particolare, le regalie furono al centro della contrapposizione tra i comuni italiani e Federico I Barbarossa, Re di Germania e Imperatore del Sacro Romano Impero, che nel 1158, durante la Dieta di Roncaglia, si attribuí, mediante l'editto imperiale *Constitutio de regalibus*, tutte, o quasi, le prerogative oggetto di contrasto con i comuni italiani, e cioè il potere di: controllare le vie di comunicazione e di transito, con i conseguenti diritti di passaggio e di dogana; nominare i magistrati; imporre contributi fiscali sui mercati, sulle saline, sulle miniere e sui porti; chiamare alle armi; battere moneta; acquisire i beni degli esuli e dei colpevoli di lesa maestà. L'ostilità fra Federico I Barbarossa e i comuni perdurò fino alla Pace di Costanza (1183), allorquando una gran parte di quelle prerogative venne riconosciuta ai comuni.

27. A. PINI, *Città, op. cit.*, pp. 239–240.

Molto probabilmente nei due termini presenti nel X secolo ossia *ministerium* ed *officium*, si ravvisava proprio la differenza tra le associazioni di addetti ai trasporti e ai vettovagliamenti urbani (*officia* termine presente sia in epoca romana che longobarda teso ad indicare organi amministrativi) e le associazioni che rimandavano alle regalie (*ministeria* termine la cui apparizione si rinvia all'epoca carolingia); le prime avrebbero fatto capo appunto a gastaldi e iscarri, le seconde alla camera regia e al suo camerario.

Sia *ministeria* che *officia* subirono grandi trasformazioni nel corso del XI secolo segnando un definitivo sfaldamento con il sorgere dei comuni, anche se per le associazioni dedite ai trasporti e al vettovagliamento, la situazione legata al controllo pubblico rimase fondamentalmente quella del secolo precedente²⁸.

A seguito di questo sfaldamento gli artigiani si trovarono completamente liberi da ogni controllo e da ogni obbligo verso il potere pubblico. Se da una parte questa situazione poteva creare indubbi vantaggi dall'altra comportava l'impossibilità di avere dei riferimenti associativi, in grado di porre in essere operazioni, quali l'approvvigionamento delle materie prime, oppure tali da regolare la disciplina della concorrenza.

Di conseguenza per porre rimedio a questo sfaldamento del sistema dei *ministra* risultava inevitabile, che dal basso avesse inizio un processo di ricomposizione e ristrutturazione associativa, che acquisì la sua dimensione, con il sorgere di associazioni di artigiani, che si riunirono in confraternite sotto le tutele del Vescovo²⁹.

Questa situazione non interessò i mercanti, i quali non avendo mai costituito un *ministerium* non sentirono la necessità di avere una figura che li tutelasse dall'alto e di conseguenza non presero come riferimento le confraternite, ma lo stesso comune chiamando *consoli* i capi che liberamente si erano dati³⁰.

Il periodo comunale presentava in sostanza il sorgere di tre forme corporative, quella dei mercanti che non aveva nessun legame con il passato, quelle che con lo sfaldarsi dei *ministra* avevano trovato un nuovo riferimento nelle confraternite e nel potere vescovile e infine le associazioni dedite al vettovagliamento e ai trasporti, la cui dimensione si è sempre mantenuta su un piano che le annoverava sotto il controllo pubblico³¹. Da questo quadro emerge come le associazioni confraternali possano essere considerate la primogenitura delle corporazioni medievali di arti e mestieri, in conside-

28. Ivi, p. 240.

29. Ivi, p. 242.

30. *Ibidem*.

31. Ivi, p. 243.

razione anche dell'evidenza, che nel loro sviluppo assunsero sempre più autonomia rispetto alla figura vescovile arrivando quindi a costituirsi in termini sempre più significativi, come società professionali completamente libere e senza alcun legame di sudditanza verso il potere religioso³².

Così intese le corporazioni medievali segnarono la definitiva valenza di questa forma associativa e il loro ruolo sociale ed economico, che non solo ha investito il medioevo, ma, anche l'epoca moderna almeno fino all'ascesa Napoleonica.

Le corporazioni medievali hanno segnato una profonda rivoluzione in termini politici, economici e sociali, da ricondurre al mutato spirito professionale influenzato anche dal nuovo fattore di carattere etico legato al Cristianesimo, che nobilita il lavoro ed esalta la personalità e l'attività dell'uomo³³.

È innegabile la innata cristianità e la fede religiosa delle corporazioni e ne sono testimonianza la costruzione delle superbe cattedrali, i lauti lasciti alle opere pie, il richiamo a Dio ed ai poveri nelle stipule dei contratti societari, attribuendo loro guadagni e perdite nella stessa misura riservata ai soci ordinari³⁴.

Si può concludere questa breve analisi storica sulla nascita delle corporazioni di arti e mestieri, con la considerazione, che seppure alcune evidenze inducono a definire che lo sviluppo di questi enti abbia avuto origine da precedenti epoche storiche, soprattutto in riferimento a quella romana, la grande maggioranza degli studi su questo fenomeno è concorde nel definire che le corporazioni di arti e mestieri sorsero come fatto del tutto nuovo e in piena autonomia, senza alcun legame con il passato, solo in epoca comunale, quando si sviluppò una legittimità e una organizzazione burocratico-amministrativa all'interno della città mai conosciuta in periodo precedenti, tanto da condurre alla convinzione, che nella sostanza le corporazioni sorsero proprio come imitazione dei comuni³⁵.

Concluso il riferimento storico alle corporazioni si può passare ad esaminare le loro caratteristiche, le modalità organizzative e le funzioni sociali ed economiche, che questi organismi hanno assunto e consolidato per sei secoli rappresentando il quadro dell'organizzazione del lavoro e della produzione di beni e servizi³⁶.

32. Ivi, p. 242.

33. F. VALSECCHI, *Le corporazioni nell'organismo politico del Medioevo*, Alpes, Milano 1931, p. 124.

34. A. PINI, *Città*, op. cit., p. 266.

35. Ivi, p. 267.

36. D. DEGRASSI, *Tra vincoli corporativi e libertà d'azione: le corporazioni e l'organizzazione della bottega artigiana*, Atti del XX Convegno Internazionale di Studi Pistoia 2005, p. 362.

1.2. Elementi caratteristici delle arti

Sia che venga condivisa la tesi della continuità o quella della rottura con il mondo romano, la vita delle città come quella del singolo individuo veniva ad acquisire un senso e una dimensione temporale grazie all'operare quotidiano e in questa prospettiva si collocano e sono state analizzate le numerose corporazioni artigiane, che si formarono sia nelle città a grande sviluppo demografico ed economico, che in centri demici minori³⁷.

Il lavoro artigiano non si fondava su una manodopera generica in grado di offrire unicamente la forza delle proprie braccia, dunque facilmente intercambiabile, ma richiedeva particolare specializzazione, che doveva essere impostata, curata e sostenuta, attraverso una proficua attività di addestramento³⁸.

Proprio l'addestramento ed il sistema di apprendistato viene riconosciuto come una delle principali peculiarità della funzione corporativa, tale da garantire la trasmissione del mestiere; attività questa sostenuta ripartendo tra i maestri gli oneri della formazione, contribuendo inoltre a trattenere il personale specializzato in modo da evitare la dispersione del patrimonio esperienziale trasmesso³⁹. Un altro ruolo fondamentale che riguarda la dimensione corporativa va evidenziato rispetto all'ambito della innovazione tecnica, all'interno della quale, le arti dimostrarono di saper recepire e spesso di promuovere sperimentazioni, cambiamenti e miglioramenti nel sistema produttivo⁴⁰.

In questo quadro le corporazioni fornirono così con la loro dimensione professionale, il quadro operativo e più ancora il sostegno all'unità produttiva fondamentale del periodo medievale, ossia la bottega artigiana.

Una unità produttiva che per lo scarso investimento necessario per dotarla di impianti fissi e per la sua capacità di funzionare con un ridotto numero di lavoratori, il maestro e alcuni apprendisti, si dimostrava capace di adeguarsi alle contingenze indotte da un mercato cittadino, dalle dimensioni particolarmente ristrette⁴¹.

All'interno della corporazione sembrava raffigurarsi una precisa dimensione, che fungeva da collante delle relazioni fra le diverse figure, sia interne che esterne al rapporto associativo; si trattava della *bona fides* intesa come elemento di garanzia, in grado di cucire insieme tutte le relazioni, sia in sen-

37. Ivi, p. 375.

38. Ivi, p. 362.

39. *Ibidem*.

40. Ivi, p. 363.

41. Ivi, p. 365.

so verticale fra maestro e apprendista, che in senso orizzontale fra maestri, oltre a quelle diseguali fra maestro e clienti⁴².

Sulla base della fiducia e di una credibilità, che si manifesta e viene garantita ancor prima di essere messa alla prova possono trovare forma e collocazione, i rapporti in grado di mettere un individuo davanti ad un altro, ma soprattutto attraverso queste dimensioni sono trattenute le spinte, che potrebbero portare alla disgregazione del sistema su cui si fonda la produzione, la vendita e l'impiego della forza lavoro.

Inoltre il termine *fides* può essere tradotto anche come affidabilità e quindi come garanzia di comportamento, di rispetto dei patti e delle norme, del controllo sui possibili esiti degli atti compiuti dalle diverse parti, sia in termini presenti, che come conseguenza futura.

Nella sostanza si venivano a ridurre le incertezze e si induceva un processo di assicurazione, teso a promuovere, sia lo sviluppo economico, che l'intensificazione delle relazioni⁴³.

La *fides* è corroborata in tale senso, dall'evidenza che nell'epoca medievale funzionavano bene e rivestivano grande importanza i rapporti di vicinato, che alimentavano di conseguenza la conoscenza protratta nel tempo fra gli individui, sia in relazione ai puri rapporti personali e sociali, che rispetto ai rapporti economici.

In sostanza questi rapporti di reciprocità fissavano forme di controllo sui comportamenti individuali, attraverso una sorta di pressione di gruppo, che induceva i singoli a tenersi all'interno delle regole, spesso non scritte, stabilite dalla collettività, che sia in termini formali, che sostanziali andavano a sanzionare i comportamenti che si discostavano⁴⁴.

Le corporazioni con la loro codificazione normativa, si situano quindi su una linea di questo tipo, ossia offrivano una forma collettiva e istituzionalizzata di *fides*, da intendere sia in termini di fiducia, che di affidabilità⁴⁵.

Una forma collettiva all'interno della quale si moltiplicavano le normali possibilità di rapporto interpersonale all'interno della struttura produttiva, tra maestro e apprendisti e di costoro nei confronti della clientela⁴⁶.

Si evidenzia in questo quadro, la forma istituzionalizzata, in quanto i comportamenti dei singoli devono attenersi a regole manifeste, dichiarate e sottoscritte dai membri, che si impegnano a rispettarle. Inoltre l'istituzione corporativa garantiva un controllo effettivo e non solo indiretto o tacito relativamente al rispetto dei comportamenti e delle norme, di conseguenza

42. Ivi, p. 367.

43. *Ibidem*.

44. Ivi, p. 368.

45. *Ibidem*.

46. Ivi, p. 370.

veniva quindi ad offrire delle garanzie sostanziali, che potevano essere richieste ed esibite⁴⁷.

Un sistema di garanzie reciproche, sia a livello interno che esterno, che nel caso di prestazioni di lavoro prolungate nel tempo richiedevano capacità e mestiere, che non solo risultavano funzionali ai fattori economici, ma inducevano all'esito di un processo decisamente complesso, che dipendeva da variabili sociali e all'interno del quale giocavano un ruolo significativo, proprio la credibilità e l'affidabilità⁴⁸.

Nella sostanza quello che doveva connotare il lavoro di un maestro artigiano e di un lavoratore specializzato, a differenza di quanto poteva valere per un salariato o bracciante assunto a giornata era la capacità di trasmettere al sistema di relazioni presente nella società cittadina, la sua buona reputazione e la sua *bona fama*⁴⁹.

Di conseguenza la *fides* e la *bona fama* degli artigiani non dovevano essere risapute solo dai clienti che compravano i prodotti o dai mercanti che commissionavano i lavori e fornivano le materie prime, ma soprattutto dai colleghi, in modo tale da avere da essi le stesse forme di garanzia e quindi scongiurare posizioni di vantaggio per coloro che disponevano di maggiori mezzi⁵⁰.

Fides e *bona fama* valevano anche verso i discepoli dei maestri, per i quali era previsto un percorso formativo e pratico, di durata pluriennale, che conduceva anche se non in termini obbligatori, alla pratica autonoma del lavoro.

Agli apprendisti era garantito l'accesso alle conoscenze del maestro, che dovevano essere insegnate integralmente, secondo il principio della *bona fide et sine fraude*⁵¹.

In tali termini la corporazione veniva a tutelare non solo il maestro, ma per quanto possibile anche gli apprendisti, ossia la parte più debole, a cui doveva essere trasmesso un insegnamento valido e completo, oltre al diritto di dover essere mantenuti presso il maestro stesso, fino al momento della conclusione del percorso professionale.

In questo modo si garantiva che in presenza di una crisi, il maestro non fosse indotto a scaricare gli apprendisti, liberandosi quindi dall'onere del mantenerli e privandoli di conseguenza della possibilità di concludere il loro percorso di addestramento professionale⁵².

47. *Ibidem*.

48. Ivi, p. 371.

49. Ivi, p. 370.

50. Ivi, p. 371.

51. Ivi, p. 373.

52. *Ibidem*.

Le stesse norme che limitavano il numero degli apprendisti, che ciascun maestro poteva tenere in carico nella sua bottega rispondevano non solo alla possibilità di creare disparità fra i maestri, ma risultavano tese ad evidenziare che l'insegnamento fosse trasmesso in modo adeguato e che ciascun discepolo venisse seguito dal maestro con la necessaria e doverosa attenzione che meritava⁵³. Ovviamente l'attenzione sulle regole doveva essere tenuta anche dagli apprendisti, da cui ci si aspettava un comportamento obbediente e rispettoso verso i beni del maestro, quindi dedizione nel mantenere il segreto in ragione ai procedimenti e alle conoscenze apprese e soprattutto impegno nel concludere il periodo di tirocinio, in quanto risultava, molto spesso, forte la tentazione da parte sia degli apprendisti, che dei loro genitori di abbandonare il maestro, nel momento in cui avevano raggiunto una certa autonomia professionale ed appreso l'essenziale del mestiere, in modo da poter cominciare a guadagnare mettendosi in proprio o lavorando per un altro artigiano, privando di conseguenza il maestro, di quella sorta di contropartita per gli anni di insegnamento e per le spese sostenute⁵⁴.

Sulla scorta di queste diverse premesse è possibile tracciare un quadro generale inerente a quali erano nella sostanza, gli obblighi e le garanzie che contraddistinguevano il sistema corporativo⁵⁵.

- a) La padronanza e la trasmissione delle competenze tecniche e dunque la definizione del gruppo come categoria caratterizzata da specifiche conoscenze e abilità. La trasmissione delle conoscenze e del sapere tecnico avveniva in chiave pratica, con l'operare del maestro che se ne assumeva l'onere nei confronti dell'allievo. Solo i maestri affiliati alla corporazione potevano vantare la capacità e il diritto di tramettere il sapere e conseguentemente intervenire direttamente nella formazione. Nemmeno le autorità pubbliche e religiose potevano invadere ed agire su questo terreno di esclusiva competenza delle corporazioni⁵⁶.
- b) Il controllo della qualità della produzione, sia a tutela della clientela, che nella correttezza dei concorrenti. Questo non significava orientare la produzione manifatturiera esclusivamente in chiave di elevata qualità, ignorando quindi le esigenze e le possibilità economiche delle fasce sociali basse e medio-basse del mercato, con il rischio concreto di limitare in tal modo la crescita di quello specifico settore. Al contrario la produzione artigianale rispondeva anche alle diver-

53. Ivi, p. 374.

54. Ivi, p. 375.

55. *Ibidem*.

56. Ivi, p. 376.